

Prot. 1684

Roma, 12 dicembre 2016

Regione Lazio
Direzione Regionale Agricoltura e
Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca
Via del Serafico 107 - 00142 Roma
Dirigente dell'Area Programmazione
Comunitaria, monitoraggio e sviluppo
rurale

Dott.ssa Cristiana Storti

Facendo seguito alla Vostra nota prot. n. 1896/SP del 6/12/2016 con cui si avvia la procedura di consultazione scritta dei Componenti del Comitato di sorveglianza ed in merito alle proposte di modifica del PSR Lazio 2014-2020, la Confcooperative Lazio intende esprimere alcune osservazioni alle misure di seguito indicate:

3.3. SOTTOMISURA 9.1 COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI NEI SETTORI AGRICOLO E FORESTALE

Si evidenzia soltanto una specifica sulla normativa di riferimento (pag. 18) dal momento che per il riconoscimento delle OP non è più vigente il DM 12 febbraio 2007 n. 85, bensì il DM 3 febbraio 2016 n. 387. Inoltre, occorrerebbe richiamare anche la normativa specifica per il settore ortofrutticolo che è il DM 28 agosto 2014 n. 9084. Sarebbe anche opportuno specificare che le organizzazioni di produttori e le loro associazioni devono essere riconosciute ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013 in quanto la Commissione UE ha specificato che eventuali OP/AOP in settori non ricompresi dall'art. 1 del medesimo Regolamento (es. biologico, agroenergetico, agroturistico) possono essere riconosciute ai sensi di una normativa nazionale ma non possono accedere agli aiuti comunitari.

3.4. PARAGRAFO 14. INFORMAZIONI SULLA COMPLEMENTARITÀ Complementarità tra PSR e le OCM

3.4.2 OCM Ortofrutta

Imprese di trasformazione e commercializzazione (pag.25)

per le imprese di trasformazione e/o commercializzazione che aderiscono ad OP o che svolgono esse stesse ruolo di OP, il sostegno tramite il PSR è finalizzato alla realizzazione di interventi di importo ammissibile complessivo superiore ai p 400.000,00

La nuova stesura del testo prevede di inserire il termine "complessivo", senza tuttavia considerare che tale importo complessivo dovrebbe riguardare progetti omogenei (per esempio linee di lavorazione, oppure macchinari adibiti alla movimentazione della merce, ecc.) e non la totalità degli investimenti ammissibili.

Richiamando l'esempio riportato a pagina 24 del documento in oggetto circa la demarcazione, si precisa che per garantire la possibilità di intervenire o in attesa di disporre di strumenti atti a garantire il no double funding - l'importo massimo ammissibile per progetto di spesa dovrebbe concernere **la medesima tipologia di intervento**, e non già l'ammontare totale di tutti gli investimenti ammissibili.

Pertanto, al fine di evitare la perdita di opportunità di investimento realizzabili dalle OP tramite l'OCM, si propone, pur mantenendo nel complesso inalterato il senso di tale specifica, di sostituire la frase in oggetto con la seguente:

*per le imprese di trasformazione e/o commercializzazione che aderiscono ad OP o che svolgono esse stesse ruolo di OP, il sostegno tramite il PSR è finalizzato alla realizzazione di interventi **appartenenti alla stessa tipologia di investimento con un importo ammissibile complessivo** superiore ai p 400.000,00*

Ringrazio per l'attenzione e porgo distinti saluti

Il Commissario
(Dott. Andrea Fora)

